



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì 16-03-2022

Ordinanza n. 3 del 16-03-2022

Oggetto: ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA VIABILITA' NELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A BANDA ULTRALARGA PER CONTO DELLA DITTA OPENFIBER.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTE le autorizzazioni prot. 3010/2021 e prot. 3011/2021 rilasciate dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica alla ditta OPENFIBER S.p.A. per i lavori di realizzazione delle infrastrutture a Banda Ultralarga nel comune di Fara Vicentino;

VISTA la richiesta di ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale prot. n. 1278 del 07.03.2022, presentata dalla ditta Sirti S.p.A, intesa ad ottenere l'istituzione di modifiche alla viabilità necessarie per eseguire gli interventi sopra descritti, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata nelle vie ricadenti all'interno del territorio comunale;

RILEVATO che i lavori in argomento saranno eseguiti da dalla ditta Sirti S.p.A o da ditte della stessa incaricate;

TENUTO CONTO che per ogni intervento dovrà comunque essere data comunicazione, con almeno 5 giorni di anticipo (con esclusione degli interventi urgenti e indifferibili);

PRESO ATTO che gli interventi di cui trattasi comporteranno il restringimento temporaneo della sede stradale delle vie ricadenti all'interno del territorio del Comune di Fara Vicentino, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale, limitando al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

VISTI gli artt. 6 (4° comma lett. f), 7, 21, 37, 38 e 42 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento D.P.. 16/12/1992 n. 495;

VISTI gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

DICHIARA

Cantiere di lavoro il tratto di via interessato dai lavori, che dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato.

DISPONE

FINO AL TERMINE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI

- Il restringimento temporaneo della sede stradale, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, nelle vie ricadenti all'interno del territorio del Comune di Fara Vicentino interessate dagli interventi di realizzazione delle infrastrutture a Banda Ultralarga per conto della ditta OPENFIBER S.p.A., che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata;
- Che sia mantenuta la normale circolazione veicolare sulla parte residua di carreggiata (che dovrà essere di sezione non inferiore a 6.00 ml nel caso di strada con doppio senso di circolazione ovvero non inferiore a 3.00 nel caso di strada a senso unico di circolazione) e il transito dei pedoni in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- Che sia garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni in sicurezza (art. 40 d.p.r. 16/12/1992 n. 495):

ORDINA

A) L'istituzione temporanea in funzione delle disposizioni sopra elencate:

1. del **divieto di sosta con rimozione forzata** dei veicoli, nel tratto di strada interessato dai lavori, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale compresi i pannelli integrativi di inizio/continuazione/fine e di indicazione del periodo di validità;
2. e/o dei **passaggi obbligatori a destra** (fig. II 82/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del Cds), o a **sinistra** (fig. II 83/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del Cds), **a seconda del caso, da collocarsi prima dell'ingombro sulla sede stradale;**
3. e/o del **limite massimo di velocità di 30 km/h** nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo;
4. e/o del **divieto di sorpasso** nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo;
5. e/o del **senso unico alternato a vista o con regolazione semaforica o manuale** (a seconda delle necessità del traffico veicolare), nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo, regolando opportunamente i flussi di traffico con due movieri muniti di apposita paletta o di impianto semaforico, posti a ciascuna delle estremità della strettoia o apponendo conforme segnaletica stradale di obbligo: *dare la precedenza nel senso unico alternato*, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: *diritto di precedenza nel senso unico alternato*, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

B) Alla ditta Sirti S.p.A o alla ditta esecutrice dei lavori, di provvedere, a propria cura e spese:

- **a rimuovere**, oscurare o adeguare la segnaletica permanente presente nell'area interessata, in contrasto o non controllabile con quanto stabilito dal presente provvedimento;
 - **a rendere noto il divieto di sosta, istituito** temporaneamente con la presente ordinanza, **non meno di 48 ore prima della sua entrata in vigore** (art. 6 c. 4 lett. F e art. 7 c. 1 lett. A – C.d.S.), mediante la posa dei prescritti segnali e pannelli integrativi. Di tale operazione deve essere data comunicazione al Comando di Polizia Locale, indicando l'ora e il giorno in cui vengono posizionati tali segnali stradali, e gli eventuali numeri di targa dei veicoli presenti all'atto della posa, nel tratto di strada interessato;
 - **alla posa**, all'effettivo inizio dell'intervento (eccetto quanto previsto nel punto precedente) anche su eventuale indicazione del Comando di Polizia Locale, **delle delimitazioni dell'area di cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale**, necessaria (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e osservando le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità;
 - **alla rimozione**, al termine dei lavori, **di tutta la segnaletica stradale temporanea**, ripristinando fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente rimossa e custodita;
- C) Alla ditta Sirti S.p.A o alla ditta esecutrice dei lavori, **di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori**;
- D) Alla ditta Sirti S.p.A di comunicare l'esecuzione di ogni intervento con almeno 5 giorni di anticipo (con esclusione degli interventi urgenti e indifferibili);
- E) La sospensione e la messa in sicurezza dell'area, nelle vie/piazze utilizzate per mercato manifestazioni, nelle giornate interessate a tale scopo;

VIETA

- L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali stradali temporanei che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.

PRESCRIZIONI

- Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- Non potranno essere eseguiti i lavori di cui all'oggetto qualora nella medesima via siano già operanti altri cantieri, e questi disagi alla fluidità della circolazione;
- L'impresa esecutrice dei lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell'area di cantiere, anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e sicurezza della recinzione del cantiere;
- Sia sempre garantita l'entrata e l'uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e a chi di competenza di farla osservare.

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi delle leggi vigenti.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a norma dell'articolo 37 del Codice della Strada con le formalità stabilite nell'articolo 74 del Regolamento dello stesso codice.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta richiedente/esecutrice i lavori, restando il Comune di Fara Vicentino ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Sono escluse dalla presente ordinanza le strade private e le strade provinciali.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA
f.to arch. Stefano Masetto

Di trasmettere per l'attuazione:

Alla ditta Sirti S.p.A
all'Ufficio Tecnico Comunale
al Consorzio Polizia Locale
alla Stazione Carabinieri
all'Albo Pretorio

Milano (MI) (trasmissione via e-mail)
Sede
Thiene (trasmissione via e-mail)
Breganze (trasmissione via e-mail)
Sede